Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova

Segnalazioni di operazioni sospette

Mietto Fabiola
Dottore Commercialista e Revisore Legale in Padova

Legislazione

Art 35 D.Lgs. n. 231/2007

Art. 37 D.Lgs. N. 231/2007

Indicatori di anomali per i professionisti - D.M. 16.04.2010

Sistema di raccolta e gestione delle informazioni delle Sos – Prov. UIF 04.05.2011

Banca d'Italia, Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, 30 gennaio 2013, punto 4.

Prassi

PO 89/2014 CNDCEC del 19 marzo 2014: antiriciclaggio segnalazione operazione sospetta

PO 117/2014 CNDCEC del 10 Aprile 2014: antiriciclaggio segnalazione operazione sospetta modalità di trasmissione

Comunicazioni UIF- Schemi rappresentativi di comportamenti anomali in relazione a diverse casistiche

Quaderni antiriciclaggio della UIF

Quando?

I professionisti sono obbligati alla segnalazione quando

SANNO

SOSPETTANO

SIANO IN CORSO

SONO STATE COMPIUTE/TENTATE

operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o che comunque i fondi indipendentemente dalla loro entità provengano da attività criminosa.

Da quali elementi desumere il sospetto?

- **caratteristiche dell'operazione**;
- **entità** dell'operazione;
- **natura** dell'operazione;
- dal loro **collegamento o frazionamento;**

Da quali elementi desumere il sospetto?

- **qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate**;
- **capacità economica e attività svolta** dal soggetto cui è riferita;
- **elementi a disposizione dei segnalanti**, acquisiti dell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico;
- **il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante**, anche se non in violazione del limite di cui ai 3.000 euro, di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente.

Ulteriori elementi

Gli **indicatori di anomalia per i professionisti** (e per i revisori legali) sono stati adottati con il D.M. 16.04.2010 e sono riportati nell'Allegato 1) al decreto stesso:

- ✓ indicatori connessi al **cliente**;
- ✓ indicatori connessi alle **modalità di esecuzione delle prestazioni professionali**;
- ✓ indicatori relativi alle **modalità di pagamento dell'operazione**;

Ulteriori elementi

- ✓ indicatori relativi alla **costituzione ed amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi;**
- ✓ indicatori relativi ad operazioni aventi ad oggetto **beni immobili o mobili registrati**;
- ✓ indicatori relativi ad **operazioni contabili e finanziarie**.

Ulteriori elementi ….segue

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali elaborati dalla UIF in relazione a:

- Operatività over the counter con società estere di intermediazione mobiliare (comunicazione UIF 1.08.2016);
- operatività con carte di credito (comunicazione UIF 18.2.2014);
- **operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust** (comunicazione UIF 2.12.2013);
- operatività connessa al settore dei giochi e delle scommesse (comunicazione UIF 11.04.2013);

Ulteriori elementi ….segue

- **frodi fiscali internazionali e frodi nelle fatturazioni** (comunicazione UIF 23.04.2012);
- **frodi nell'attività di factoring** (comunicazione UIF 16.03.2012);
- frodi nell'attività di leasing (comunicazione UIF 17.01.2011);
- finanziamenti pubblici (comunicazione UIF 8.07.2010);
- **scudo fiscale** (comunicazione UIF 24.02.2010);

Ulteriori elementi ….segue

- **evasione Iva intracomunitaria** (comunicazione UIF 15.02.2010);
- frodi informatiche (comunicazione UIF 15.02.2010);
- conti dedicati (comunicazione UIF 13.10.2009);
- imprese in crisi e usura (comunicazione UIF 24.09.2009).

Ricapitolando

Al fine di individuare le operazioni sospette occorre prendere in considerazione:

- ✓ le **indicazioni di cui all'art. 35**, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007;
- ✓ gli **indicatori di anomalia** di cui al DM 16.04.2010;
- ✓ gli **schemi rappresentativi di comportamenti anomali elaborati dalla UIF**.

La posizione della GdF circ. 19.03.2012 n. 83607

«Trattandosi di un adempimento a carattere valutativo e non di un obbligo generalizzato per ogni operazione economica, **la segnalazione non è automatica al ricorrere di determinati presupposti**, ma è il frutto di un **esame complessivo** di tutti gli elementi a disposizione sul cliente, sull'operazione, **al fine di segnalare unicamente quelle situazioni che fanno sorgere dubbi di provenienza illecita**…

Ciò significa che **l'assolvimento dell'obbligo non** presuppone che le informazioni in possesso del segnalante siano idonee a **provare la provenienza delittuosa dei beni oggetto dell'operazione**, **né** tantomeno impone **un dovere** per il professionista di compiere **verifiche o controlli** tesi ad accertare la **commissione del reato** di riciclaggio, di reimpiego dei capitali illeciti…..»

Esenzione SOS (art. 35, 5 comma)

L'obbligo di segnalazione **non si applica** a:

Consulenza, assistenza e rappresentanza relative a procedimenti giudiziari siano questi civili, penali, amministrativi o tributari.

Consulenza, assistenza e rappresentanza relative ad arbitrati e conciliazioni.

Incarichi affidati dall'autorità giudiziaria.

Ausiliari del giudice e quindi perito CTU, amministratore e liquidatore nelle procedure giudiziali.

Astensione (art. 35, 2 c.)

I soggetti obbligati **non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno effettuato la segnalazione** fatti salvi i casi in cui:

- ✓ l'operazione deve essere eseguita perché **sussiste un obbligo di legge**;
- ✓ l'operazione **non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività**;
- ✓ o il **differimento possa ostacolare le indagini**.

Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette (art. 39)

I professionisti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia a conoscenza

HANNO IL DIVIETO

- di dare comunicazione al cliente interessato;
- di dare comunicazione a terzi

dell'avvenuta segnalazione.

Definizione di operazione/i di riciclaggio (D.Lgs. 231/2007, art. 2,c. 4)

conversione o trasferimento di beni che provengono da un'attività criminosa o dalla partecipazione a tale attività allo scopo di:

- ✓ occultare o dissimulare l'origine illecita
- ✓ aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottarsi alle conseguenze giuridiche

Definizione di operazione/i di riciclaggio (D.Lgs. 231/2007, art. 2,c. 4)

l'occultamento o la dissimulazione della reale

- natura,
- provenienza,
- ubicazione,
- disposizione,
- movimento,
- proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi,

effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

Definizione di operazione/i di riciclaggio (D.Lgs. 231/2007, art. 2,c. 4)

Acquisto, detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza che, al momento della loro ricezione, tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività

Definizione di operazione/i di riciclaggio (D.Lgs. 231/2007, art. 2,c. 4)

l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni **provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività**

I reati tributari possono essere presupposto del riciclaggio e dell'autoriciclaggio?

Secondo la Cassazione la locuzione «altre attività» comprende non solo quegli elementi che incrementano il patrimonio ma anche quelle attività fraudolente che impediscono l'impoverimento del stesso.

Pertanto, rientra fra i reati presupposto anche il reato di frode fiscale a seguito del quale, evitando di pagare le imposte, si consegue un risparmio di spesa e quindi una chiara utilità di natura economica (Cass. pen.Sez. II 6061/2012).

Tutte le condotte previste dalla **normativa penale tributaria** costituiscono **reato presupposto.**

Per il **riciclaggio sono reati presupposto**:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici; dichiarazione infedele e omessa dichiarazione (artt. 2,3,4 e 5 D.Lgs.n.74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Omesso versamento di ritenute; Omesso versamento di I.V.A. (artt. 10-bis, 10-ter D. Lgs. n. 74/2000);
- Truffa (art. 640 c.p.);

- Indebita compensazione di imposte (art. 10-quater D.Lgs.n.74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)
- Usura (art. 644 c.p.);

- Bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice (artt. 216, 217 L.F.);
- Insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.);
- Abuso di informazioni riservate; manipolazione del mercato (art. 184, 185 TUF);
- mendacio e falso bancario (art. 137 D.Lgs. 385/1993 TUB)
- appropriazione indebita (art. 646 c.p.)

Giurisprudenza-casistiche

Integra il reato di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo a impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere (ex plurimis Cass. 2818/2006; cass. 16980/2007)

Il semplice trasferimento di denaro di provenienza illecita da un conto corrente a un altro integra gli estremi del reato di riciclaggio (cfr. Cass. 16153/2014)

Integra il reato di riciclaggio qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti (cfr Cass. 4388/2014).

Integra il reato di riciclaggio Il caso in cui venga depositato in banca denaro di provenienza illecita Atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell'avvenuto deposito il denaro viene automaticamente sostituito (cfr. Cass. 546/2011).

È stata ritenuta penalmente rilevante l'operazione di svuotamento della cassa di un gruppo societario e il successivo trasferimento del denaro a un soggetto, attraverso assegni circolari e bonifici, con l'incarico di reimpiegare le somme per finanziare altra società (cfr. Cass. Sez. II 43881/2014)

La posizione della GdF circ. 19.03.2012 n. 83607

Sono da segnalare anche i casi di autoriciclaggio, cioè quando il reato ex art. 648-bis c.p. è commesso dagli stessi soggetti responsabili e/o concorrenti nel reato presupposto.

La segnalazione di operazione sospetta non è più strettamente legata al concetto penale di riciclaggio o di reimpiego di denaro o beni ai sensi degli artt. 648 bis e ter del C.P., bensì a **tutti i casi previsti, ai fini amministrativi dall'art. 2 del D.Lgs. 231/2007**.

La posizione del CNDCEC
PO 89/2014 antiriciciclaggio_segnalazione operazione sospetta del 19 marzo 2014

I delitti non colposi di cui:

- **all'omesso versamento del'Iva** dovuta per un importo superiore ai 50.000 euro entro la scadenza prevista dalle legge;

- **all'omesso versamento di ritenute** per importo superiore a 50.000 entro il termine prescritto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale mod. 770;

pur trattandosi di fenomeni di natura riscossiva, ai fini della disciplina **antiriciclaggio**, si configurano come **reati presupposto**, ed obbligano il professionista ad **effettuare la segnalazione**.

Quando fare una segnalazione di operazione sospetta?

Art. 35 D.Lgs. n. 231/2007

- **Prima di compiere l'operazione**;

- **in presenza di elementi di sospetto, i soggetti obbligati si astengono dal compiere l'operazione** finché non hanno provveduto a effettuare la segnalazione, **fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste l'obbligo di legge di ricevere l'atto** ovvero nei casi in cui **l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata** tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui **il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini.**

Come fare la segnalazione?

- online tramite il **software AS-SOS** messo a punto dal CNDCEC per le segnalazioni di operazioni sospette;

in alternativa

- tramite **invio diretto all'UIF**: https://infostat-uif.bancaditalia.it

Come fare la segnalazione?

- online tramite il **software AS-SOS** messo a punto dal CNDCEC per le segnalazioni di operazioni sospette;

in alternativa

- tramite **invio diretto all'UIF**: https://infostat-uif.bancaditalia.it

La registrazione al portale UIF

L'iscrizione al sito Infostat-Uif avviene accedendo al seguente link:

https://infostat-uif.bancaditalia.it

- se si è già registrati sul sito della Banca d'Italia è possibile effettuare la registrazione al portale UIF – Infostat utilizzando username e password di cui già si dispone;
- se invece si desira registrarsi con una diversa username, si dovrà inserire un indirizzo e-mail differente da quello utilizzato nella precedente registrazione.

La registrazione al portale UIF

Una volta registrati al portale Uif – Infostat il sistema invierà in automatico una e-mail per la conferma dell'iscrizione che diventerà definitiva

cliccando sul link riportato nella e-mail stessa

entro 72 ore.

La registrazione al portale UIF

Richiesta del PIN per accedere all'area della segnalazione

Compilare ed inviare il Md_UIF_01 reperibile al link

http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/

Modulo di adesione

La registrazione al portale UIF

Una volta compilato il modello **Mod_Uif_01**, salvarlo e nominare il file nel seguente modo:

SOS_codice segnalante_AAAAMMGG

Tale dicitura deve essere indicata anche nell'oggetto della PEC da inviare a Banca d'Italia, all'indirizzo:

uif.registrazione@pec.bancaditalia.it

La mail deve contenere il modello Mod_Uif_01 precedentemente compilato, un documento che certifichi l'appartenenza del segnalante ad una delle categorie di soggetti obbligati ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 231/2007 (cd. "Autocertificazione"), una copia del documento di riconoscimento e una copia del codice fiscale del segnalante (se persona fisica) ovvero del titolare dell'attività o del legale rappresentante (se persona giuridica).

Schema e contenuto della segnalazione

Lo **schema** della segnalazione è il medesimo per tutte le categorie di segnalanti.

Varia il livello di dettaglio informativo richiesto a seconda:

- **dei soggetti segnalanti;**
- **dell'operatività oggetto di segnalazione.**

Schema e contenuto della segnalazione

Il contenuto della segnalazione si articola in:

1. **dati identificativi della segnalazione** in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione ed il segnalante;

2. **elementi informativi**, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti;

3. **elementi descrittivi**, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;

4. **eventuali documenti allegati**.

Controlli automatici della segnalazione

Il contenuto della segnalazione è soggetto a un **duplice livello di controlli automatici** effettuati:

a) dal segnalante, mediante **diagnostico** disponibile sul **portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia**;

b) dai **sistemi informativi della UIF**, in fase di acquisizione della segnalazione.

In seguito **ai controlli il segnalante riceverà**:

- la **conferma dell'acquisizione** senza errori;
- la comunicazione dello **scarto** a seguito di errori «bloccanti»;
- la comunicazione di **acquisizione con notifica di presenza di anomalie non «bloccanti»**.